



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 125
DEL 31.10.2017**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO – LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE RISORSE DECENTRATE E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA – ANNUALITA' 2017.

L'anno *duemiladiciassette*, addì *trentuno* del mese di *ottobre* alle ore *15,45* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	-	X
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	-	X
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott.ssa GIUNTINI Francesca che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.125 in data 31.10.2017

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO – LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE RISORSE DECENTRATE E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA – ANNUALITA' 2017

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie del 31 luglio 2009;

Visto l'art. 4 del CCLN 22 gennaio 2004 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Visto l'art.40 del D.lgs. n.165/2001 così come modificato dall'art.54 del D.lgs.n.150/2009 che ridisegna la ripartizione delle materie oggetto di contrattazione e ne definisce i presupposti di legittimità

Richiamati in particolare:

- il comma 3 bis dell'art.40 che così recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato...";
- il comma 3 quinquies dell'art.40 che così recita: "Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Richiamato l'art.31 del C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali 22 gennaio 2004 e ricordato che il 2° comma dispone in merito alla determinazione delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e il 3° comma prevede l'integrazione annuale delle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle discipline contrattuali vigenti, nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dalle singole disposizioni;

Visti l'art. 15, commi 2 e 4 del CCNL 1999 ai sensi del quale in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione delle risorse economiche decentrate, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, da destinare al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

Visti gli orientamenti applicativi dell'ARAN n.1634 relativamente alle modalità applicative delle previsioni dell'art.15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, e ricordato:

- Che l'incremento delle risorse decentrate variabili, è rimesso, anno per anno, alla discrezionale determinazione dell'Ente previa valutazione delle condizioni di bilancio, della capacità di spesa e i limiti specifici posti al fondo dell'anno di riferimento;
- Che occorre una espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi individuati e definiti in via preventiva nel Piano della Performance e negli altri documenti di Programmazione

Visto l'art.15 c.5 del CCNL 1999 ai sensi del quale *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”;*

Richiamati

- il parere ARAN prot. N.19932/2015 del 18.06.2015 con il quale, pur escludendo la conferma automatica, viene chiarito che le risorse di cui all'art. 15 comma 5 possano essere confermate per garantire il solo mantenimento dei miglioramenti quantitativi e qualitativi ottenuti con lo stanziamento iniziale delle risorse;

- l'art.23 c.3 del D.lgs. n.75/2017 ai sensi del quale *“... gli enti locali, ..., possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”*

Vista la deliberazione G.C. n. 8 in data 29.01.2016, con la quale è stato approvato il progetto di incremento dei servizi manutentivi straordinari nel periodo invernale presentato dall'Ufficio tecnico denominato *“Piano operativo di prevenzione rischio ghiaccio”*, autorizzando l'integrazione delle risorse decentrate di cui all'art.15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 per l'importo di €.3.000,00 da destinare ad incentivare l'effettivo incremento della produttività derivante dall'attuazione del piano operativo stesso;

Dato atto che, come da rendicontazione agli atti, è stata data attuazione al piano operativo con pieno conseguimento dei risultati attesi;

Dato atto che la realizzazione del Piano operativo di prevenzione rischio ghiaccio trova previsione nel piano degli obiettivi e ritenuto, in considerazione dei risultati conseguiti, significativi non solo in termini economici ma anche di efficienza ed efficacia atteso il mantenimento della sicurezza delle strade comunque assicurata, confermare l'incentivo con l'incremento delle risorse decentrate dell'importo di €.3.000,00

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;*

Visto l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 ai sensi del quale: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...”.*

Vista la deliberazione n.6/2017 della Corte dei Conti sez.reg. Puglia

Vista Delibera n. 139/2017/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti sez. reg. Piemonte

Considerato

- Che il Comune di Bellinzago Novarese ha già recepito nell'ambito del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i principi su citati, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. L.gs 150/2009;
- Che si è provveduto, ai sensi dell'art.65, comma 4, del D.lgs. n.150/2009, ad adeguare il C.D.I. vigente alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione e alle norme sul merito e alla premialità
- Che in data 10.01.2016 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo – annualità economica 2016 – inviato all'ARAN il 12.01.2017 e pubblicato nell'apposita sezione in Amministrazione trasparente;
- Che, come da certificazione agli atti, sono stati rispettati il Pareggio di bilancio 2016 e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557, della legge N. 296/2006 così come da ultimo modificata dal D.L. n.113/2016 convertito nella legge 160/2016;

Considerato, quindi, che sussistono le condizioni per procedere all'integrazione delle risorse decentrate ai sensi della normativa su richiamata;

Preso atto della determinazione 362 in data 10.10.2017 del Responsabile del servizio finanziario con la quale, per le motivazioni nella stessa meglio articolate, è stato rideterminato il fondo delle risorse decentrate 2016;

Visto l'art.17, comma 5 del CCNL 1999 ai sensi del quale le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo;

Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Considerato che la Giunta comunale ha il compito di formulare indirizzi alla delegazione trattante con la finalità:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto,
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

Viste

- La deliberazione consiliare n.1 adottata in data 6 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeO 2017/2019;
- la deliberazione consiliare n. 4 adottata in data 6 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio per il triennio 2017/2019 e i relativi allegati;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 96 del 28 luglio 2017 con la quale è stato approvato piano della performance 2017/2019/PEG 2017 ed in particolare il Piano degli obiettivi (allegato 2) al piano performance che comprende i Progetti di incremento di produttività e qualità;

Atteso che nei succitati documenti è contemplato l'incremento del fondo di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL del 1° aprile 1999 per la realizzazione di specifici obiettivi di produttività e di qualità e miglioramento dei servizi quali individuati nel PEG anno 2017;

Vista la deliberazione G.C.n. 8 in data 29.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la delegazione trattante;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DL 174/2012, rispettivamente dal Responsabile del Servizio, per la regolarità tecnica e dal responsabile dell'Area finanziaria, per la regolarità contabile;

Visti:

- lo Statuto comunale in vigore;
- il D.lgs. 267/2000;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di formulare, per le motivazioni espresse nelle premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, preventivamente all'avvio delle trattative, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017:

1.1. Il Responsabile dell'Area finanziaria - responsabile competente a costituire, con propria determinazione, il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, è autorizzato a procedere, nel rispetto del limite di cui all'art.23 del D.lgs. n.57/2017:

- 1.1.1. All'integrazione di cui all'art.17 comma 5 del CCNL 01.04.1999 dell'importo di €. 747,66 quali somme non utilizzate nel competente esercizio 2016
- 1.1.2. all'integrazione di cui all'art.15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e cioè 1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997,
- 1.1.3. all'integrazione di cui all'art.15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 e al comma 3 dell'art.23 del D.lgs. n.75/2017 per l'importo di €.3.000,00 da destinare ad incentivare l'effettivo incremento della produttività derivante dall'attuazione degli obiettivi già assegnati e individuato nel piano degli obiettivi allegato al piano performance/PEG identificato dal n.10 A.O.SSTT e denominato "*MANUTENERE IN SICUREZZA LE STRADE COMUNALE NELLA STAGIONE INVERNALE*"

1.2) La delegazione trattante di parte pubblica così come costituita dalla deliberazione G.C.n. 8 in data 29.01.2016 dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite con il presente provvedimento e precisamente:

- Il fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile,
- dedicare le risorse finanziarie disponibili per correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense)
- destinare, quindi, le risorse variabili disponibili unitamente all'incremento di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999, prevalentemente ad incentivare specifici obiettivi di produttività individuati nell'allegato "2" al piano delle performance 2017/2019.

2) Di approvare il "Piano operativo di manutenzione in sicurezza delle strade comunali nella stagione invernale 2016/2017" presentato dal Responsabile dell'area tecnica in attuazione dell'obiettivo Obj_10 AO SSTT e denominato "*Manutenzione in sicurezza delle strade comunali nella stagione invernale 2016/2017*" allegato al presente provvedimento sotto la lett. "A".

3) Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OOSS e all'Organismo comunale di valutazione, e pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale – contrattazione integrativa decentrata.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, al fine di avviare tempestivamente le trattative per la definizione del Contratto decentrato.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **15.11.2017** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **15.11.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca
